

# ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

## VERBALE

Il giorno 09.06.2014, alle ore 09.00, presso la sede operativa di Anni Sereni S.r.l., sita in Via Ronchi 12/a, in Scorzè (Ve), per la sottoscrizione di un accordo di prossimità aziendale si sono incontrati:

ANNI SERENI S.r.l., nelle persone della dott.ssa Elisabetta Cazzin, dott. Andrea Mazzocato e del Sig. Mario Capovilla nella loro qualità di Coordinatore Socio Sanitario, di Direttore amministrativo e di Direttore del Centro Servizi Santa Maria del Rosario,

e

le associazioni sindacali dei lavoratori

CGIL di Venezia nella persona del Sig. Abdessamad El Ghanam,

CISL di Venezia nella persona del Sig. Alessio De Rossi,

UIL FPL di Venezia nella persona del Sig. Pietro Polo,

RSA SIGENOT MARTINA (CGIL)

ROSSA VERONICA (UIL) MICHIELETTI BARBARA (UIL) VANIN CLAUDIA (UIL)

MARTINS DARLENE LUCIA (UIL) JARIL ASMAA (UIL)

di seguito 'le Parti'

per mantenere le erogazioni economiche a titolo di produttività, già previste per l'anno 2013, secondo quanto stabilito dalle seguenti norme di legge, di prassi e contrattuali:

- ✓ D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (definizione della natura e della quantificazione dell'agevolazione e definizione dei criteri degli elementi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività),
- ✓ circolare n. 15 del 3 aprile 2013 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del D.P.C.M 22 gennaio 2013;
- ✓ circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 del 30 aprile 2013;
- ✓ DPCM 19 febbraio 2014 (modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2014);
- ✓ circolare n. 14/2014 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sui contenuti del D.P.C.M. 19 febbraio 2014,

- dandosi reciproco atto che l'accordo del 02.08.2013 rispetta le previsioni del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, essendo stato depositato il 06.08.2013 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Territoriale del lavoro di Venezia con la richiesta autodichiarazione di conformità;

- preso atto che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 14/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "nell'ipotesi in cui l'accordo territoriale del 2013 sia scaduto, ma non formalmente disdettato (nдр: come nel caso di specie) si ritiene possibile l'applicazione delle misure

agevolative anche per le mensilità del corrente anno precedenti la sottoscrizione di un accordo territoriale per il 2014, confermativo del precedente, a condizione che ci sia stata continuità nell'applicazione delle misure di efficientazione”;

**premesse che**

- Anni Sereni S.r.l. applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL ANASTE;
- è intenzione delle Parti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo confermativo del precedente che continui a regolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività, così come richiesto dai D.P.C.M. citati, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalle norme di accedere al cosiddetto regime della “detassazione” sulle voci retributive erogate nell’ambito della “retribuzione di produttività”;
- le Parti ritengono che la “retribuzione di produttività” di cui sopra, sia composta dalle seguenti voci retributive previste dal CCNL ANASTE: lavoro straordinario diurno, notturno, festivo; lavoro ordinario notturno e festivo; lavoro supplementare; clausole elastiche e flessibili;
- la “retribuzione di produttività” deve intendersi composta anche dalle voci retributive previste da accordi territoriali e/o aziendali;
- le Parti si danno reciproco atto che le misure adottate nel precedente accordo sono state mantenute anche a decorrere dal gennaio del corrente anno;

tutto ciò premesso, le Parti, come sopra individuate e rappresentate,

**convengono e stipulano quanto segue.**

- a. Le premesse formano parte integrante del presente accordo, che è confermativo dell’accordo precedente e qui di seguito viene riportato in segno di integrale conferma.
- b. Ai fini dell’applicazione del regime fiscale di cui in premessa si intendono correlati e finalizzati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione collegati ai risultati riferiti all’andamento economico e/o agli utili dell’impresa e/o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, i seguenti istituti previsti nel vigente CCNL ANASTE:
  - lavoro straordinario diurno, notturno, festivo (art. 69 CCNL);
  - lavoro ordinario notturno e festivo (art. 70 CCNL);
  - lavoro supplementare (art. 23 CCNL);
  - clausole elastiche e flessibili (art. 23 CCNL).
- c. Le definizioni contenute al punto b. si intendono valide ed efficaci solo ai fini del presente accordo.
- d. Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme che verranno corrisposte in relazione alle voci definite nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del regime agevolato di cui all’art. 1, comma 482 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 e del DPCM del 19 febbraio 2014.
- e. Anni Sereni S.r.l. pertanto applicherà l’imposta agevolata del 10% sugli importi erogati nel 2014 in relazione alle quote retributive, compensi, maggiorazioni, premi connessi alle prestazioni

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

lavorative rese nell'ambito degli istituti di cui al punto b), nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate.

f. Gli adempimenti che le lavoratrici ed i lavoratori dovranno effettuare per effetto del presente accordo saranno a loro esclusivo carico, restando esonerata la Società da ogni e qualsivoglia obbligo e/o responsabilità al riguardo.

g. Il presente accordo è subordinato alla condizione sospensiva che le disposizioni di cui in premessa rimangano valide ed efficaci per tutto il periodo di imposta dell'anno 2014, non assumendo la Società alcun obbligo e/o impegno che non sia fondato, dipendente e correlato alle predette disposizioni. Di conseguenza, qualunque modifica alle predette disposizioni determinerà immediatamente il venire meno degli effetti e dell'efficacia del presente accordo nonché di ogni e qualsivoglia obbligo della Società al riguardo.

h. Il presente accordo ha durata determinata e verrà a cessare il 31 dicembre 2014.

i. Il presente accordo, unitamente all'autodichiarazione di conformità dello stesso alle disposizioni del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e del D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, sarà depositato entro il 13.06.2014 presso la Direzione Territoriale del lavoro di Venezia a cura di Anni Sereni S.r.l.

j. Le Parti informeranno le lavoratrici e i lavoratori dell'attuazione del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le somme retributive che verranno corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 e ai D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e D.P.C.M. del 19 febbraio 2014.




#### Autodichiarazione

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano che lo stesso è conforme alle disposizioni di cui ai D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 e D.P.C.M. del 19 febbraio 2014, in materia di agevolazione delle retribuzioni di produttività.



La presente, pertanto, soddisfa l'obbligo di rilasciare l'auto-dichiarazione prevista all'art. 3 del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolari n. 15/2013 e n. 14/2014.

Letto, confermato, sottoscritto.

ANNI SERENI S.r.l.

CIGL

CISL

Alvin Lopez

UIL

Polo Sicho

RSA

Scaph

R. Vera

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_